



SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
AMBITO DISTRETTUALE
2.1 "ALTO ISONTINO"
Ente Gestore Comune di Gorizia

*REGOLAMENTO DI ACCESSO AL
SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI*

Approvato in assemblea dei sindaci del 24 febbraio 2014

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.



PREMESSA.....	5
TITOLO I.....	6
(DISPOSIZIONI GENERALI)	6
Art. 1	6
(Oggetto).....	6
Art. 2.....	6
(Principi generali e Finalità)	6
Art. 3.....	6
(Destinatari degli interventi sociali).....	6
Art. 4.....	7
(Modalità di gestione dei servizi)	7
Art. 5.....	7
(Il rapporto con il cittadino).....	7
Art. 6.....	7
(Accesso agli atti)	7
Art. 7.....	7
(Tutela della riservatezza).....	7
TITOLO II.....	7
(MODALITÀ DI ACCESSO e REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI)	7
Art. 8.....	7
(Accesso universale al sistema integrato dei servizi sociali e priorità di intervento).....	7
Art. 9.....	8
(I diritti degli interessati)	8
Art. 10.....	8
(Accesso su domanda)	8
Art. 11.....	8
(Attivazione d'ufficio)	8
Art. 12.....	9
(Istruttoria).....	9
Art. 13.....	9
(Valutazione dello stato di bisogno)	9
Art. 14.....	9
(Esito del procedimento).....	9
Art. 15.....	10
(Valutazione multiprofessionale sociosanitaria)	10
TITOLO III.....	10
(VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA FINALIZZATA ALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA)	10
Art. 16.....	10
(Criteri e strumenti di valutazione della situazione economica)	10
Art. 17.....	10
(Le forme di compartecipazione al costo dei servizi)	10
Art. 18.....	11
(Persone tenute agli alimenti)	11
Art. 19.....	11
(Persone obbligate al mantenimento).....	11
Art. 20.....	11
(Albo dei Beneficiari)	11
Art. 21.....	12
(Accertamenti e verifiche)	12
TITOLO IV	12
(TIPOLOGIE DI INTERVENTI E DI SERVIZI SOCIALI).....	12
Capo I – Il Servizio Sociale Professionale (S.S.P.).....	12
Art. 22.....	12
(Descrizione degli interventi professionali del S.S.P.)	12
CAPO II – Assistenza Economica	12
Art. 23.....	12
(Finalità e obiettivi)	12
Art. 24.....	13
(Gli interventi di assistenza economica)	13
Art. 25.....	14
(Motivi di esclusione generali)	14

Art. 26.....	14
(Assistenza economica su progetto).....	14
Art. 27.....	14
(Assistenza economica straordinaria)	14
Art. 28.....	15
(Definizione della situazione economica).....	15
Art. 29.....	15
(Definizione di condizioni economiche e di classi di interventi economici massimi)	15
Art. 30.....	15
(Norma di rinvio e applicazione)	15
CAPO III - Servizi per favorire e sostenere la domiciliarità	16
Sezione I -Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) e Pasti a domicilio	16
Art. 31.....	16
(Assistenza domiciliare - Finalità)	16
Art. 32.....	16
(Oggetto dell'intervento)	16
Art. 33.....	16
(Beneficiari prioritari del titolo di acquisto)	16
Art. 34.....	16
(Tipologia di prestazioni attivabili)	16
Art. 35.....	17
(Pasti a domicilio).....	17
Art. 36.....	17
(Attivazione interventi).....	17
Art. 37.....	17
(Sospensione dei Servizi).....	17
Art. 38.....	18
(Compartecipazione al costo dei Servizi)	18
CAPO IV - Servizi ed interventi a sostegno della disabilità	18
Art. 39.....	18
(Descrizione e finalità degli interventi per l'integrazione delle persone con disabilità).....	18
Art. 40.....	18
(Priorità degli interventi a sostegno degli alunni con disabilità).....	18
Art. 41.....	19
(Standard e livelli di assistenza)	19
Art. 42.....	19
(Il sostegno socioassistenziale scolastico)	19
Art. 43.....	19
(Il sostegno socioeducativo scolastico).....	19
Art. 44.....	20
(Sostegno socioeducativo extrascolastico).....	20
Art. 45.....	20
(Interventi integrativi di valenza socioassistenziale o socioeducativa estivi)	20
CAPO V - Servizi ed interventi a sostegno dei minori e loro famiglie	20
Art. 46.....	20
(Descrizione e finalità degli interventi a favore di minori).....	20
Art. 47.....	20
(Servizio Educativo Territoriale)	20
Art. 48.....	21
(Affidamento parentale eterofamiliare)	21
Art. 49.....	21
(Contributo per le famiglie affidatarie).....	21
Art. 50.....	22
(Accoglienza di minori in comunità residenziali).....	22
Art. 51.....	22
(Accoglienza di minori in strutture semiresidenziali).....	22
Art. 52.....	22
(Accoglienza di minori in convitti).....	22
Art. 53.....	23
(L'accesso in Servizi residenziali e semiresidenziali per minori e infra21enni).....	23
Art. 54.....	23
(Onere della retta di inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali)	23
Art. 55.....	23

(Disciplina di casi particolari).....	23
CAPO VI - Interventi per l'integrazione sociolavorativa	24
Art. 56.....	24
(Sostegno per l'inserimento sociolavorativo per persone in condizione di svantaggio)	24
CAPO VII - Interventi di accoglienza semiresidenziale e residenziale per adulti e anziani	24
Art. 57.....	24
(Accoglienza di persone adulte presso strutture residenziali).....	24
Art. 58.....	24
(Accoglienza presso strutture semiresidenziali).....	24
Art. 59.....	24
(Accoglienza di persone anziane presso strutture residenziali)	24
CAPO VIII - Interventi di carattere di emergenza	25
Art. 60.....	25
(Definizione degli interventi in emergenza)	25
Art. 61	25
(Condizione per l'erogazione dell'intervento).....	25
Art. 62.....	25
(Procedura d'emergenza per l'attivazione del S.A.D.)	25
TITOLO V	26
(NORME FINALI)	26
Capo I – Controlli	26
Art. 63.....	26
(Controllo nell'erogazione della spesa)	26
Art. 64.....	26
(Modalità dei controlli).....	26
Art. 65.....	26
(Errori sanabili e imprecisioni rilevati nei controlli).....	26
Art. 66.....	26
(Provvedimenti conseguenti a rilevazioni di false dichiarazioni)	26
Art. 67.....	27
(Recupero crediti)	27
Art. 68.....	27
(Decadenza dall'utilizzo dei Servizi).....	27
Art. 69.....	27
(Entrata in vigore).....	27
ART. 70	27
(Norma di rinvio)	27
Art. 71.....	27
(Norma transitoria)	27
Art. 72.....	27
(Modifiche al Regolamento).....	27
Allegato GLOSSARIO	29



PREMESSA

I comuni di Capriva del Friuli, Cormòns, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Sagrado, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, Savogna d'Isonzo e Villesse, appartenenti all'Ambito distrettuale 2.1 "Alto Isontino sottoscrivendo, in attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6¹, la Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni del Servizio Sociale dei Comuni per il periodo 01.01.2013 - 31.12.2017, hanno convenuto di garantire nel tempo l'armonizzazione degli strumenti regolamentari e di funzionamento di interventi, prestazioni e servizi territoriali finalizzata alla parità di trattamento nell'erogazione dei servizi e degli interventi, alla tendenziale standardizzazione delle modalità di accesso ai servizi e alla progressiva adozione di una modulistica unitaria per la presentazione delle domande di intervento, finalizzata tra l'altro a fornire le risposte omogenee di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. n. 6/2006, predisponendo, in coerenza con l'obiettivo n. 2/2013-2015 delle Linee guida per l'elaborazione del PDZ 2013-2015, un Regolamento per l'accesso e la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.

Il presente Regolamento contiene i principi ispiratori, le finalità, le metodologie, le procedure degli interventi di servizio sociale professionale e delle prestazioni sociali in esso elencate, disciplinandone le modalità di accesso ai servizi.

La regolamentazione unitaria dell'accesso è assunta dai Comuni dell'Ambito distrettuale 2.1. Alto Isontino come strumento di garanzia e di equità per i destinatari degli interventi, di semplificazione ed efficienza dell'organizzazione amministrativa, di trasparenza nella gestione del sistema dei servizi.

¹ Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e successive modificazioni ed integrazioni

TITOLO I
(DISPOSIZIONI GENERALI)

*Art. 1
(Oggetto)*

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, i principi, i criteri e le procedure di accesso agli interventi, alle prestazioni e ai servizi erogati dal Servizio Sociale dei Comuni (di seguito S.S.C.) dell'Ambito distrettuale 2.1. Alto Isontino ², di cui alla L.R. n. 6/2006 e definisce i criteri di accesso ai benefici economici nonché la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.
2. Il Regolamento disciplina gli interventi ed i servizi sociali intesi come tutte le attività relative alla predisposizione ed alla erogazione di servizi, gratuiti e parzialmente o completamente a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché le funzioni assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
3. Il presente Regolamento trova applicazione su tutto il territorio dell'Ambito distrettuale 2.1. Alto Isontino e costituisce norma imperativa per ciascun Comune associato.

*Art. 2
(Principi generali e Finalità)*

1. Il S.S.C. è orientato a costruire lo sviluppo del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, nel rispetto dei principi fondamentali di universalità, sussidiarietà, adeguatezza, rispetto della dignità della persona e tutela del diritto alla riservatezza, sostenendo le persone nel superamento delle situazioni di bisogno e difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico tramite interventi personalizzati concepiti nel rispetto delle differenze e possibilmente delle scelte espresse dai singoli, garantendo la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale aprioristica garanzia di prestazione.
2. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci, successivamente formalizzati dal S.S.C. ovvero dalle singole Amministrazioni comunali secondo quanto previsto dalla convenzione istitutiva del sistema associato, e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale.
3. Il S.S.C., in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali capace di integrare servizi pubblici, attività del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie.
4. Il sistema è orientato all'integrazione delle politiche sociali con le altre politiche di sostegno alla persona, in particolar modo con quelle sanitarie ed educative, con le politiche abitative, della formazione e del lavoro.

*Art. 3
(Destinatari degli interventi sociali)*

1. Gli interventi e le prestazioni sociali sono rivolti alle persone residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale 2.1 "Alto Isontino" o ivi domiciliate per prescrizione dell'Autorità Giudiziaria e alle persone che sono state inserite dai Comuni in strutture tutelari site in altri Comuni, in particolare quelli di cui all'art. 4 della L.R. n. 6/2006.
2. Accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali dell'Ambito distrettuale 2.1 "Alto Isontino":
 - a. le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione;
 - b. le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente;
 - c. le persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
3. Qualora si verifichi un' indifferibile necessità sociale, gli interventi e le prestazioni sono estesi anche alle persone domiciliate o occasionalmente presenti nel territorio dell'Ambito distrettuale.

² Fanno parte dell'Ambito distrettuale 2.1. Alto Isontino i comuni di Capriva del Friuli, Cormòns, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Sagrado, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, Savogna d'Isonzo e Villesse.

4. Nel caso di assistenza prestata a cittadini non residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale il S.S.C. si attiva per la rivalsa dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza.

Art. 4

(Modalità di gestione dei servizi)

2. L'esercizio del S.S.C. di cui alla L.R. n. 6/2006 e s.m.i. viene svolto nel rispetto della normativa in vigore, con le seguenti modalità e secondo le indicazioni individuate dai competenti organi distrettuali di governo, come disciplinate nella Convenzione istitutiva del S.S.C.:
 - a. gestione diretta, avvalendosi del personale inserito nella Pianta Organica Aggiuntiva (P.O.A.) e/o dipendente dei Comuni associati, ovvero a disposizione della P.O.A. e/o dei Comuni associati attraverso le forme consentite dalla normativa in vigore;
 - b. realizzazione in parternariato interistituzionale ovvero con i soggetti del terzo settore, all'interno delle pianificazioni e programmazioni previste dalle normative di settore;
 - c. affidamento in concessione/accreditamento, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;
 - d. contratto di fornitura.

Art. 5

(Il rapporto con il cittadino)

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.
2. Ogni Comune dell'Ambito distrettuale ha attivo uno sportello di Segretariato Sociale in cui è presente un assistente sociale che garantisce la completa informazione in merito al sistema integrato dei servizi ed interventi sociali, socio-sanitari ed educativi e consente di facilitare gli accessi alle persone interessate.
3. Le informazioni inerenti gli interventi, le prestazioni ed i servizi sociali erogati dall'Ambito distrettuale sono illustrate sui siti istituzionali dei Comuni dell'ambito.

Art. 6

(Accesso agli atti)

1. Il diritto di accesso agli atti³ è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia, a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione di esserne titolare.
2. Il S.S.C. mette a disposizione la modulistica utile a presentare richiesta in tal senso.

Art. 7

(Tutela della riservatezza)

1. Al richiedente le prestazioni oggetto del presente Regolamento viene garantita, in osservanza del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., la tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

TITOLO II

(MODALITÀ DI ACCESSO e REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI)

Art. 8

(Accesso universale al sistema integrato dei servizi sociali e priorità di intervento)

1. L'accesso ai servizi previsti dal presente Regolamento è garantito a tutti i soggetti indicati all'art. 3 unitamente alla possibilità di essere ammessi alle prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari attraverso la valutazione professionale svolta dagli operatori sociali.

³ Come disciplinato dalla L. 241/1990 s.m.i. artt. 22 e ss.

2. L'istruttoria tecnico professionale è orientata a valutare lo stato di bisogno del richiedente in relazione alle risorse del sistema integrato complessivamente disponibili, per assicurare la capacità di far fronte, in ogni momento, alle situazioni di maggiore gravità e agli interventi in emergenza.

*Art. 9
(I diritti degli interessati)*

1. Il S.S.C. garantisce all'interessato:
 - a. la completa informazione sugli interventi garantiti e le prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta nell'individuazione dei percorsi di aiuto;
 - b. la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito all'eventuale presa in carico;
 - c. la tutela alla riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.
2. Relativamente ai casi ammessi sono garantiti, inoltre:
 - a. l'individuazione dell'operatore responsabile del caso;
 - b. la possibilità di partecipare alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e all'aggiornamento periodico del Progetto Personalizzato⁴ (di seguito ProP), anche attraverso valutazioni multiprofessionali, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;
 - c. il diritto di ricevere formale comunicazione sulla quota di contribuzione dovuta, prima dell'inizio della erogazione delle prestazioni;
 - d. il controllo da parte del S.S.C. sulla qualità delle prestazioni, anche quando sono erogate dai soggetti accreditati o convenzionati.
3. La procedura di ammissione alle prestazioni socio-sanitarie è integrata con le funzioni in titolarità dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" (di seguito A.S.S.).

*Art. 10
(Accesso su domanda)*

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda da parte del soggetto interessato o da un suo delegato, ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale, ivi comprese le figure intermedie (curatori, amministratori di sostegno) in questi ultimi casi nei limiti dei poteri loro conferiti;
2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso unitario, il S.S.C. predispone un modello unico di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi, con esclusione di quelli per i quali la normativa ne richiede uno specifico.

*Art. 11
(Attivazione d'ufficio)*

1. Il S.S.C. si attiva d'ufficio nei casi di:
 - a. adempimento di provvedimenti giudiziari per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - b. presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - c. situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e della dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione;
 - d. invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e socio-sanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione;
 - e. segnalazione di altri Servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui venga a conoscenza nell'ambito dell'attività di prevenzione;
 - f. richiesta di un componente della famiglia.

⁴ il Progetto Personalizzato elaborato a seguito della valutazione professionale del caso, può contenere uno o più P.A.I. (Progetto Assistenziale Individuale) e/o il P.E.I. (Progetto Educativo Individualizzato). Per la predisposizione del ProP viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce gli obiettivi del programma, le risorse professionali e sociali attivate, gli interventi previsti, la durata, gli strumenti di valutazione, le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato, le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

2. Per la presa in carico, il Servizio Sociale Professionale⁵ (di seguito S.S.P.) dovrà informare il diretto interessato, acquisendone il consenso, tranne quando sussistano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso, ovvero nei casi disciplinati dalla legge.

*Art. 12
(Istruttoria)*

1. Le richieste vanno corredate dalle informazioni, dai dati e dalla documentazione necessari alla valutazione del caso. Tale documentazione potrà, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, essere sostituita da autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
2. Il S.S.C. provvede ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.
3. Qualora necessario, il S.S.C. provvede ad effettuare visite domiciliari o in situazione e redige una relazione di valutazione.
4. Nella formulazione del ProP, nonché nella definizione della misura e del costo dello stesso, si tiene conto della presenza di una rete sociale e familiare di sostegno.

*Art. 13
(Valutazione dello stato di bisogno)*

1. Il S.S.P. provvede alla valutazione della situazione di bisogno, sulla base della valutazione dei seguenti elementi:
 - a. condizione personale dell'interessato, eventualmente comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i Servizi territoriali;
 - b. situazione familiare;
 - c. contesto abitativo e sociale;
 - d. situazione economica e lavorativa.
2. La presenza di figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento di accentuazione della condizioni di bisogno.
3. La fruizione di altri servizi o interventi erogati dall'Ambito o da altri enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale sono considerate ai fini della valutazione di cui ai punti a., c. e d. del precedente comma 1.
4. In caso di situazioni di bisogno che necessitano di interventi multiprofessionali sono attivate le modalità di valutazione previste all'art. 15.
5. La valutazione della situazione economica è effettuata secondo quanto previsto dal Titolo III del presente Regolamento.
6. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui all'art. 3 c. 2 del presente Regolamento.

*Art. 14
(Esito del procedimento)*

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, il S.S.P. predispose il ProP concordandone i contenuti con l'interessato, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda. Per la predisposizione del ProP viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce:
 - a. gli obiettivi del programma;
 - b. le risorse professionali e sociali attivate;
 - c. gli interventi previsti;
 - d. la durata;
 - e. gli strumenti di valutazione;
 - f. le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - g. le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi;
 - h. i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno, relativa agli elementi di cui alle lettere da a. a d. dell'art. 11, comma 1, del presente Regolamento.

⁵ Con la definizione Servizio Sociale Professionale si fa riferimento alla figura professionale dell'assistente sociale, che utilizza il complesso dei riferimenti teorici, metodologici, tecnici ed operativi della disciplina del Servizio Sociale e di quelle ad esso connesse. La terminologia "Servizio Sociale" si differenzia dal concetto di "Servizi Sociali" intesi come l'insieme dei servizi presenti sul territorio e promossi dai diversi soggetti istituzionali.

2. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del ProP da parte del S.S.P. e dell'interessato o suo delegato è condizione essenziale per l'avvio delle attività previste dal progetto.
3. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.
4. In caso di provvedimento di diniego sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

Art. 15

(Valutazione multiprofessionale sociosanitaria)

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il S.S.P. invia richiesta di attivazione di Unità di Valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'A.S.S.

TITOLO III

(VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA)

Art. 16

(Criteri e strumenti di valutazione della situazione economica)

1. La situazione economica del destinatario dell'intervento viene valutata prioritariamente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito I.S.E.E.).
2. Al fine di garantire una maggiore equità nella determinazione dell'accesso agli interventi economici, sono oggetto di valutazione specifica anche:
 - a. le spese per consumo di beni e servizi non essenziali, come indicatore della capacità di reddito;
 - b. le entrate economiche diverse dai redditi imponibili ai fini I.R.P.E.F., comunque percepite.
3. Le spese e le entrate di cui al comma precedente sono valutate con riferimento alla persona interessata, ai familiari e conviventi del nucleo anagrafico, alle persone a loro carico ai fini fiscali.
4. La situazione economica è soggetta a revisione e rivalutazione secondo quanto previsto dal ProP ed ogniqualvolta vi sia una variazione significativa della stessa che coinvolge il destinatario degli interventi o i componenti del nucleo familiare⁶.
5. Il S.S.C., qualora lo ritenga necessario, può verificare la situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale, nonché la capacità di spesa del soggetto interessato e del suo nucleo familiare relativamente ai cinque anni precedenti l'attestazione I.S.E.E. presentata. Palesi modificazioni non giustificate della situazione economica ed anagrafica possono essere motivo di diniego delle agevolazioni.

Art. 17

(Le forme di compartecipazione al costo dei servizi)

1. Al fine di garantire alle persone in situazione di bisogno accertato la fruizione dei servizi secondo criteri di solidarietà ed equità, e tenuto conto delle risorse disponibili, il S.S.C. stabilisce le seguenti forme di compartecipazione economica:
 - a. pagamento di tariffe da parte degli utenti dei servizi erogati dal S.S.C., con l'applicazione di esenzioni e/o agevolazioni tariffarie graduate sulla base della situazione economica accertata in sede di valutazione;
 - b. erogazione dei servizi ed interventi tramite accreditamento, ovvero mediante l'emissione di titoli per l'acquisto delle prestazioni erogabili che hanno lo scopo di garantire ai cittadini assistiti la libera scelta degli erogatori accreditati, al fine di fruire di prestazioni e servizi in forma agevolata. Nel titolo di acquisto sono indicate le prestazioni erogabili, le modalità, la frequenza di erogazione, il valore e la validità. I titoli d'acquisto non sono soggetti a scambio e non sono cedibili a terzi.
2. Il S.S.C. può verificare l'eventuale disponibilità alla compartecipazione anche di altri parenti ovvero di persone interessate a richiedere il servizio. Il contributo del S.S.C. è diminuito sulla base della situazione economica dell'utente e/o della persona interessata,.
3. La persona destinataria degli interventi ovvero quella interessata alla compartecipazione ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dall'accadimento, eventuali variazioni

⁶ Art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - "1. **Agli effetti anagrafici per famiglia** si intende l'insieme delle persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti od aventi dimora abituale nello stesso comune."

- significative di reddito o di patrimonio intervenute nel corso dell'erogazione, al fine di procedere alla rivalutazione della situazione economica prevista all'ultimo comma dell'articolo 16 comma 4.
4. Gli effetti delle variazioni delle nuove dichiarazioni in relazione alle prestazioni da erogare decorrono dal mese successivo a quello della comunicazione.
 5. La valutazione della situazione economica non è criterio per l'accesso ai servizi, ma selezione per l'accesso a benefici economici. In tal senso, nel caso in cui il ProP preveda la possibile erogazione di un contributo economico e/o agevolazioni tariffarie e/o l'emissione di titolo di acquisto, la concessione dei medesimi è condizionata dall'esito della valutazione della situazione economica.
 6. E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a valutazione. La mancata presentazione dell'I.S.E.E. comporta la fruizione dei servizi con totale assunzione degli oneri a suo carico.
 7. I livelli di compartecipazione ai costi dei servizi, le soglie di esenzione e l'entità dei contributi economici vengono definiti annualmente dall'Assemblea dei Sindaci e recepiti dal S.S.C., in coerenza con la disciplina regionale ed i principi fissati nel presente Regolamento. Tali livelli sono determinati sulla base del costo dei servizi delle risorse disponibili, dei livelli di assistenza e di sostenibilità che si intendono garantire e del programma delle attività.
 8. In casi eccezionali e documentati il S.S.P. può proporre diverse o ulteriori modalità di deroga alle modalità di compartecipazione, in presenza di particolari situazioni, debitamente documentate e motivate, ove si accerti la necessità di intervenire al fine di garantire la concreta tutela delle persone in difficoltà.
 9. Quando sono previsti progetti sociosanitari integrati, la quota di compartecipazione sociale va riferita alla parte di competenza del Comune/cittadino, come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie", dal D.P.C.M 29.11.2001 e dalle altre disposizioni nazionali e regionali emanate in materia, ad eccezione dei servizi e prestazioni definite come gratuite nel presente Regolamento. La contribuzione a carico del cittadino o il contributo spettante verranno definiti con riferimento alle suddette previsioni normative in base al servizio o prestazione contenuti nel progetto integrato o in base a specifici accordi con le Aziende per i Servizi Sanitari.
 10. In caso di inadempimento all'obbligo di compartecipazione al costo dei servizi il S.S.C. provvede alla sospensione del servizio erogato, sempre che ciò non rappresenti un pericolo per la vita e/o la dignità personale del diretto interessato. Restano in ogni caso impregiudicate per il S.S.C. tutte le azioni di tutela del soddisfacimento del diritto al credito nei confronti del diretto interessato, dei suoi aventi causa e degli eventuali obbligati.

*Art. 18
(Persone tenute agli alimenti)*

1. Il S.S.C. mette a conoscenza i cittadini sul dovere di solidarietà parentale sancito dalla Costituzione e sul fatto che nella valutazione professionale si considera la possibilità di ricorrere a tale forma di sostegno.
2. Le persone tenute agli alimenti sono i soggetti indicati dall'art. 433 ss. del Codice civile.
3. L'azione alimentare giudiziale è proponibile solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Il Comune, quanto all'informazione relativa alla predetta azione, può aiutare la persona che ha diritto agli alimenti ad intraprendere un'azione legale nei confronti degli obbligati in modo che vengano attuati i dispositivi di legge.

*Art. 19
(Persone obbligate al mantenimento)*

1. L'obbligo di mantenimento previsto a carico del coniuge nei confronti dell'altro e a carico dei genitori nei confronti dei figli risponde al più intenso vincolo di solidarietà familiare che lega i membri della famiglia e che condiziona l'accesso ai servizi in termini di partecipazione o compartecipazione ai costi degli stessi.
2. A differenza degli alimenti, gli obblighi di mantenimento caratterizzano il normale svolgimento dei rapporti della famiglia nucleare, non presuppongono una situazione di bisogno intesa come incapacità di provvedere alle fondamentali esigenze di vita e devono essere assolti a prescindere da ogni formalità e richiesta, salvo il caso di separazione personale.
3. I genitori sono tenuti al mantenimento dei figli fino a quando non siano in grado di provvedere a se stessi e quindi anche oltre la maggiore età.
4. L'obbligo di mantenimento può essere adempiuto anche fuori dalla casa familiare.

Art. 20
(Albo dei Beneficiari)

1. È istituito l'Albo dei beneficiari dei servizi erogati dal S.S.C..
2. Nell'Albo vengono indicati, salvaguardando i dati sensibili, i riferimenti di coloro che durante l'anno di riferimento hanno ricevuto un beneficio economico con l'indicazione dell'importo e dell'oggetto del beneficio.
3. Avuto riguardo all'esigenza di assicurare tutela alla riservatezza delle persone e dei nuclei familiari interessati, le determinazioni dei competenti uffici con cui si dispongono le contribuzioni, i servizi e le prestazioni di natura socio-assistenziale, disciplinate dal presente Regolamento a favore di persone e nuclei familiari, verranno pubblicate secondo le prescrizioni normative, omettendo i dati personali identificativi dei soggetti beneficiari e l'allegazione delle relazioni sociali, che rimarranno depositati agli atti d'ufficio.

Art. 21
(Accertamenti e verifiche)

1. Il S.S.C. si riserva di effettuare accertamenti e verifiche circa le dichiarazioni inerenti la situazione economica dell'interessato e dei familiari ovvero della persona interessata alla compartecipazione, in collaborazione con le istituzioni competenti.
2. In caso di false dichiarazioni inerenti la situazione economica o in caso di mancata comunicazione di variazioni che possano comportare un aumento rilevante della capacità economica considerata ai fini dell'accesso agli interventi economici o della compartecipazione alla spesa dei servizi, il S.S.C. può disporre la decadenza degli interventi attivati, riservandosi di esperire le opportune azioni di rivalsa in sede giudiziaria a tutela dei servizi e dell'integrità delle risorse di sistema.

TITOLO IV
(TIPOLOGIE DI INTERVENTI E DI SERVIZI SOCIALI)
Capo I – Il Servizio Sociale Professionale (S.S.P.)

Art. 22
(Descrizione degli interventi professionali del S.S.P.)

1. Il S.S.P. si rivolge alla generalità della popolazione e garantisce informazione, rilevazione dei bisogni, prima risposta e, ove pertinente, la presa in carico ed il trattamento per fronteggiare e gestire i problemi della persona, della famiglia, dei gruppi sociali, sostenendo le persone nel riconoscimento delle proprie difficoltà e nell'individuazione delle risorse utili a superarle, nonché nello sviluppo delle capacità di impiegare tali risorse nel proprio progetto di vita.
2. Il S.S.P. articola la propria offerta in:
 - a. pronto intervento sociale;
 - b. segretariato sociale;
 - c. consulenza sociale;
 - d. presa in carico e trattamento dei casi (diagnosi sociale, progettazione e gestione);
 - e. interventi di tutela e protezione sociale.
3. Il S.S.P. elabora valutazioni e definisce i ProP i quali possono contenere più Progetti Assistenziali Individualizzati (di seguito P.A.I.) con la collaborazione del destinatario. Il P.A.I. si fonda su un patto stipulato tra l'utente, consapevole di voler generare un cambiamento sulla situazione personale e familiare, il suo eventuale legale rappresentante e l'Assistente Sociale Referente per il Caso (di seguito ASRC), che attiva tutte le risorse esistenti presenti sul territorio, pubbliche e del privato sociale, necessarie al buon esito del lavoro comune. I progetti così condivisi definiscono i reciproci impegni, gli obiettivi, i tempi di realizzazione e di verifica delle azioni concordate.
4. L'utilizzo delle risorse pubbliche è vincolato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 e non è soggetto ad alcun automatismo tra l'accertamento dell'esistenza delle medesime e l'assegnazione delle risorse stesse, bensì viene mediato dal patto sopra richiamato, fatti salvi gli interventi prescritti dall'Autorità Giudiziaria. Per situazioni multiproblematiche, sono previsti P.A.I. predisposti con altre organizzazioni (sanitarie, lavorative, formative, scolastiche, ecc.), in sedi istituzionalmente previste da specifiche normative o da precisi protocolli operativi.
5. Il S.S.P. persegue altresì la promozione del benessere della comunità attraverso la propria dimensione istituzionale di studio ed interpretazione delle situazioni di bisogno allo scopo di individuarne le cause prossime o remote e formulare piani e programmi per la loro prevenzione e risoluzione. Su questa

dimensione comunitaria, il S.S.P. mobilita e coordina un sistema di risorse personali, istituzionali e territoriali, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

CAPO II – Assistenza Economica

Art. 23

(Finalità e obiettivi)

1. Gli interventi di cui al presente Capo sono finalizzati, nell'ambito di ProP, a prevenire o ridurre il disagio e la marginalità generati da insufficienza del reddito, tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari a favore di singoli e di nuclei familiari che dispongono di redditi insufficienti.
2. Le prestazioni economiche del S.S.C. vanno ad integrare le provvidenze erogate dall'articolata rete di soggetti pubblici e privati che secondo il principio di sussidiarietà concorrono a supportare famiglie o singoli in condizioni di indigenza.
3. I contributi economici sono finalizzati a stimolare le risorse personali e ad evitare il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale, per cui sono intesi come interventi residuali, limitati al tempo necessario per completare il progetto di aiuto concordato con i richiedenti e da essi sottoscritto.
4. I contributi disciplinati nel presente Capo vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvate annualmente dall'Assemblea dei Sindaci.
5. Gli interventi di sostegno al reddito sono cumulabili con altri interventi in base a motivato parere del S.S.P.
6. Fatti salvi eventuali obblighi di legge, la persona richiedente, per accedere a questi interventi, dovrà aver espletato in via prioritaria le procedure per fruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici. Inoltre dovrà aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente. A tal fine sarà cura del S.S.P. fornire adeguata informazione ai possibili beneficiari affinché possano accedere a dette misure di sostegno. In ogni caso, i contributi economici potranno esclusivamente essere integrativi di quanto già percepito per le medesime finalità.

Art. 24

(Gli interventi di assistenza economica)

1. Tali interventi sono subordinati alla verifica delle condizioni economiche del richiedente e del suo nucleo familiare o di convivenza.
2. Il sostegno economico consiste in interventi di carattere economico erogati a singoli o a nuclei familiari in condizioni di bisogno non in grado di gestire una situazione di difficoltà socio-economica ed a rischio di marginalità sociale.
3. L'intervento economico, sulla base di giustificato motivo accertato dall'ASRC, può essere gestito da persona diversa dal destinatario, d'intesa con l'interessato, affinché ne garantisca un corretto uso a favore dell'interessato stesso.
4. Gli interventi sociali di carattere economico previsti sono:
 - a. assistenza economica su progetto;
 - b. assistenza economica straordinaria.
5. Gli interventi di che trattasi vengono erogati, nell'ambito delle risorse disponibili e secondo ProP, tenuto conto delle seguenti condizioni che costituiscono elemento di priorità:
 - a. presenza di minori con gravi disabilità o patologie acute certificate;
 - b. minori in situazione di pregiudizio, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - c. persone in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere per inabilità di ordine fisico e/o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva o nel mercato del lavoro.
6. Gli interventi economici sono erogati al nucleo familiare. Per l'erogazione dei contributi si considerano di norma le condizioni socio-economiche dichiarate al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento, fatte salve le cause di interruzione o sospensione previste dal presente Regolamento.
7. Possono accedere agli interventi economici di cui al presente Capo:
 - a. i residenti la cui certificazione I.S.E.E. risulti inferiore alla soglia annualmente definita dalla Regione Friuli Venezia Giulia per l'accesso al Fondo di Solidarietà Regionale o altro eventuale analogo beneficio eventualmente attivato in continuità dalla Regione oppure, in mancanza di questo, definito dal quale l'Assemblea dei Sindaci;

- b. i residenti che sottoscrivano il ProP predisposto dal S.S.P.
- 8. Il S.S.C., prima di procedere al riconoscimento di un intervento economico, richiede agli istanti di certificare che non dispongono della possibilità di richiedere ai soggetti ex art. 433 c.c. la prestazione dell'obbligo alimentare.
- 9. L'accoglimento delle richieste di copertura di spese sanitarie è possibile soltanto se vi sia stata l'utilizzazione preventiva di tutte le possibilità offerte dal Servizio Sanitario Regionale o Nazionale (di seguito S.S.R. o S.S.N.).
- 10. Il contributo viene erogato nel mese indicato nel provvedimento amministrativo di concessione del beneficio.
- 11. Qualora mutassero la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche del beneficiario dovrà essere riformulata l'istanza riconsiderando la situazione effettiva.
- 12. I soggetti che godono di benefici economici, accolti in convivenza anagrafica in strutture di accoglienza socio-assistenziali, di norma perdono il diritto all'erogazione degli stessi.

Art. 25
(Motivi di esclusione generali)

- 1. Sono motivo di esclusione dal beneficio di assistenza economica:
 - a. rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, non adeguatamente motivato;
 - b. cessazione volontaria da un'attività lavorativa, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
 - c. rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, Lavori Socialmente Utili, Lavori di Pubblica Utilità, ProP, ovvero di ogni altra attività proposta per facilitare l'inserimento lavorativo;
 - d. rifiuto all'eventuale proposta del S.S.P. di partecipare ad eventuali bandi per case popolari;
 - e. mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione a Centri per l'Impiego, ad agenzie di lavoro temporaneo o di collocamento, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro;
 - f. non aver volontariamente espletato le procedure per fruire di tutte le misure di sostegno del reddito, delle agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi o il pagamento di beni previsti dalle norme vigenti (es. maggiorazioni sociali alla pensione o assegni, indennità di disoccupazione, assegno al nucleo, assegno di maternità, sostegno al canone di locazione, etc.);
 - g. dimostrare un tenore di vita palesemente non corrispondente alla situazione economica dichiarata.

Art. 26
(Assistenza economica su progetto)

- 1. Gli interventi di assistenza economica su progetto sono finalizzati a sostenere persone o nuclei familiari in situazioni di disagio e per i quali il sostegno economico è uno strumento all'interno di un più complessivo progetto di aiuto concordato con i richiedenti, teso al raggiungimento dell'autonomia e a garantire il raggiungimento o il mantenimento di un livello di qualità della vita tale da evitare l'instaurarsi o il permanere di processi di emarginazione.
- 2. L'intervento è rivolto a persone o a nuclei familiari residenti nel territorio di competenza, temporaneamente sprovvisti di reddito sufficiente ai bisogni vitali, che non possono accedere al lavoro per cause non totalmente imputabili alla loro volontà.
- 3. La durata massima degli interventi su progetto è fissata in sei mesi, fatto salvo il rinnovo per eventuali necessità che si dovessero protrarre per un tempo più lungo in casi di condizioni di svantaggio economico e di isolamento sociale non diversamente superabili. Il contributo ordinario erogabile è tendenzialmente proporzionale al numero dei componenti della famiglia, parametrato sugli indici I.S.E.E.
- 4. Il contributo viene erogato dal mese indicato nel provvedimento amministrativo di concessione del beneficio e potrà essere revocato qualora in sede di verifica periodica si rilevi che il beneficiario non ha rispettato i termini del ProP.

Art. 27
(Assistenza economica straordinaria)

- 1. Gli interventi di assistenza economica straordinaria sono contributi una tantum in favore di persone o nuclei familiari che si trovino ad affrontare situazioni imprevedute di varia natura che comportano un eccezionale e straordinario onere economico.

2. La sussistenza delle predette condizioni sarà dettagliata all'interno del ProP e motivata nella proposta di intervento da parte del ASRC.
3. L'intervento economico viene erogato in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
 - b. avvio del percorso stabilito nel ProP;
 - c. presenza di condizioni reddituali secondo i criteri di cui agli artt. 28 e 29.
4. L'importo massimo annuale non può superare la somma annualmente stabilita dall'Assemblea dei Sindaci, erogata in linea di massima sotto forma di una tantum o, per casi specifici, in più soluzioni.
5. Sono di norma ammesse al contributo le seguenti spese come rilevate nel seguente elenco a titolo indicativo:
 - a. bollette utenze acqua, luce, gas e telefono (qualora quest'ultimo necessario per il ProP). Il cittadino si impegnerà a richiedere la successiva rateizzazione degli importi dovuti ai vari soggetti erogatori;
 - b. spese alimentari per particolari diete su prescrizione medica;
 - c. arretrati di affitto e condominio (qualora necessario per il ProP);
 - d. spese per acquisto farmaci generici secondo prescrizione medica che dovrà indicare il consumo temporale di ogni singolo farmaco prescritto;
 - e. spese straordinarie relative all'accudimento dei figli o al loro mantenimento, tali da consentire la regolare frequenza scolastica dei minori tramite la possibilità di acquisto dei normali strumenti didattici e materiali di uso ordinario (libri, se non forniti gratuitamente o a rimborso da altro servizio pubblico o in comodato scolastico, quaderni, cancelleria varia, ecc.).
6. Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata dal richiedente.
7. Possono altresì essere ammessi al beneficio, in virtù di una grave situazione contingente e su proposta del S.S.P., le persone ed i nuclei familiari che presentino condizioni di reddito eccedenti il parametro di I.S.E.E. fissato con le modalità indicate dal presente Regolamento, e comunque non superiore al 30% dello stesso, a condizione che l'intervento sia coerente con il bisogno da soddisfare, nel rispetto del principio di efficacia ed efficienza dell'azione pubblica. Tale intervento di norma non è replicabile a favore dello stesso beneficiario.

Art. 28

(Definizione della situazione economica)

1. La situazione economica presa in esame ai fini della rilevazione del parametro di riferimento per tutti gli interventi economici previsti dal presente Capo è quello del nucleo familiare, come risultante dall'applicazione delle norme in materia di Anagrafe della Popolazione Residente.
2. Alla formazione della situazione economica concorrono tutti i componenti la famiglia di cui al comma 1.
3. Per condizione economica del nucleo familiare si intende quella risultante dalla certificazione I.S.E.E. ai sensi del D.Lgs. 109/98 e del D.Lgs. 130/2000 e successive modifiche⁷.
4. Oltre alla certificazione I.S.E.E. è richiesta l'autocertificazione di eventuali altri proventi economici percepiti a qualsiasi titolo dal richiedente o dai componenti il suo nucleo di convivenza.

Art. 29

(Definizione di condizioni economiche e di classi di interventi economici massimi)

1. Per la determinazione degli importi necessari al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare si fa riferimento all'importo annualmente definito dalla Regione per l'accesso al Fondo di Solidarietà Regionale o altro eventuale analogo beneficio eventualmente attivato in continuità dalla Regione oppure, in mancanza di questo, definito dall'Assemblea dei Sindaci.
2. La valutazione dell'intervento è di tipo sistemico e viene effettuata in maniera complessiva, tenendo conto del contesto familiare, della rete parentale, della situazione abitativa, della situazione socio economica ulteriore rispetto a quella documentata dall'I.S.E.E. e del livello di autonomia e competenze del nucleo familiare.
3. Ai fini dell'erogazione dei benefici e in relazione alle risorse mensilmente disponibili saranno considerati gli elementi specifici, autocertificati dalla persona nella domanda di contributo, esaminati nell'ambito della più complessiva valutazione sociale dei bisogni della persona e del nucleo familiare quali: erogazione di contributi economici, esoneri, esenzioni o altri interventi già previsti per lo stesso periodo dal S.S.P., esistenza di altre provvidenze erogate da altri soggetti, compresa l'eventuale assegnazione di alloggi di edilizia popolare, possesso di beni di lusso.
4. Annualmente l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito approva lo specifico "Strumento di ponderazione della situazione economica, delle condizioni di vita e del bisogno assistenziale, ai fini del calcolo dei contributi

⁷ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013

economici su progetto integrativi del reddito e dei contributi straordinari finalizzati che il S.S.C. utilizza uniformemente nell'intero territorio distrettuale per la commisurazione omogenea degli interventi in ragione delle condizioni economiche dei richiedenti. Detta approvazione viene formalizzata dal S.S.C. secondo quanto previsto dalla Convenzione istitutiva del sistema associato.

5. Qualora vengano accertati con le modalità previste dalle norme vigenti redditi o patrimoni in capo all'assistito e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione del beneficio fino a quel momento concesso.
6. Il S.S.P. in caso d'inadempimento da parte della persona all'impegno preso può, previa valutazione dei motivi, interrompere l'erogazione dell'intervento individuando percorsi alternativi.
7. E' fatta salva l'azione di rivalsa da parte del S.S.C. per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione del beneficio stesso.

Art. 30

(Norma di rinvio e applicazione)

1. Per i contributi economici non disciplinati nel presente Capo, si rinvia ai Regolamenti specificamente esistenti per ciascuna prestazione.

CAPO III - Servizi per favorire e sostenere la domiciliarità
Sezione I - Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) e Pasti a domicilio

Art. 31

(Assistenza domiciliare - Finalità)

1. Gli obiettivi generali del Servizio sono:
 - a. la promozione delle autonomie individuali, soprattutto riferite ai bisogni personali e domiciliari;
 - b. la prevenzione dell'isolamento sociale e degli stati di emarginazione, anche attraverso la cura delle relazioni sociali e affettive;
 - c. la tutela delle condizioni fisiche, attraverso un'attenzione particolare alle autonomie motorie, alle capacità sensoriali e agli stati delle patologie degenerative;
 - d. il contrasto al rischio di istituzionalizzazione ed il sostegno ai care-givers ed alle reti di supporto.

Art. 32

(Oggetto dell'intervento)

1. Il Servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale, rivolte agli anziani, agli invalidi, agli adulti che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché ai nuclei familiari con bambini e/o con componenti a rischio di emarginazione o in situazioni di temporanea difficoltà, al fine di permettere la permanenza nel normale ambiente di vita ed evitare il ricorso alla istituzionalizzazione.
2. Le prestazioni del Servizio devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarità e sussidiarietà. Devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o i suoi care-givers non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi. Il Servizio può, infatti, integrare le attività della persona assistita e/o dei familiari, senza porsi nell'ottica della sostituzione.
3. Il Servizio ricerca e favorisce la collaborazione con il volontariato ed il vicinato, sostenendo le funzioni da questi svolte, purché compatibili ed idonee rispetto alla situazione assistenziale dell'utente.

Art. 33

(Beneficiari prioritari del SAD)

1. Sono beneficiari del servizio di assistenza domiciliare in via prioritaria:
 - a. persone in stato di disagio a causa di condizioni sociali, sanitarie, economiche e/o con forti limitazioni all'autonomia personale, soli o con rete familiare di riferimento scarsamente autonoma nella scelta del fornitore dei servizi;
 - b. persone in stato di disagio a causa di condizioni sociali, sanitarie, economiche e/o con limitazioni all'autonomia personale, privi di rete familiare, ma che il S.S.C. valuta capaci di autodeterminazione;

- c. persone in stato di disagio a causa di condizioni sociali, sanitarie, economiche e/o con limitazioni all'autonomia personale, con rete familiare/amicale adeguata.

Art. 34

(Tipologia di prestazioni attivabili)

1. Le prestazioni riguardanti il servizio di aiuto domiciliare possono essere relative alle seguenti tipologie:
 - a. area di assistenza alla persona intesa come:
cura ed igiene della persona: alzata dal letto, vestizione, bagno, rimessa a letto, riassetto del letto; prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, che comportano attività quali: massaggi e frizioni per prevenire piaghe da decubito, mobilitazione dell'utente, aiuto per una corretta deambulazione, aiuto nel movimento di arti invalidi, supporto ad operatori infermieristici, ecc. Alcune prestazioni possono essere erogate sotto il diretto controllo del medico di base (effettuazione di piccole medicazioni, controllo nell'assunzione di farmaci, ecc.); soddisfacimento alle necessità inerenti al ricovero qualora l'utente sia temporaneamente degente presso l'ospedale, istituti di ricovero, centri di riabilitazione, quando non ci siano familiari che possano provvedere a tali necessità; interventi di emergenza attivando i presidi sanitari proposti.
 - b. area cura della casa intesa come:
lavaggio, stiratura e rammendo di biancheria e vestiario personali dell'utente, da effettuarsi presso il domicilio dello stesso se in possesso della strumentazione necessaria o presso il servizio lavanderia diretto del Comune e/o con questi convenzionato e/o presso una lavanderia scelta dall'utente, acquisto di generi alimentari; medicinali e di altro se necessario.
 - c. area disbrigo pratiche – accompagnamenti intesa come:
Accompagnamento per il disbrigo di pratiche burocratiche, riscossione pensioni, visite mediche, disbrigo di semplici pratiche o commissioni (pagamento bollette, varie); accompagnamento dal medico e/o presso altri servizi o per altre specifiche necessità personali; attività di segretariato.
 - d. area assistenza vittuaria intesa come preparazione presso il domicilio e/o aiuto nell'assunzione dei pasti.
 - e. area vita di relazione e varie intesa come sostegno alla vita di relazione anche tramite accompagnamenti presso contesti socializzanti.
 - f. servizi integrativi intesa come: altri interventi possono essere proposti, ove possibile e compatibilmente con le disponibilità del comune/Ambito, ad integrazione e completamento del servizio di assistenza domiciliare. Tra queste opportunità si evidenziano: le attività di tipo ricreativo, culturale e di socializzazione; le manutenzioni e piccole riparazioni domestiche; la collaborazione ad interventi di educazione alla salute; l'utilizzo di centri diurni, centri sociali, servizio di trasporto.

Art. 35

(Pasti a domicilio)

1. E' previsto il Servizio di recapito a domicilio di pasti caldi pronti. L'assistenza vittuaria rappresenta il completamento del S.A.D.. Finalità, oggetto, destinatari, priorità e procedure per l'attivazione del servizio pasti a domicilio coincidono con quanto indicato per il S.A.D..

Art. 36

(Attivazione interventi)

1. L' ASRC stabilisce la data di attivazione degli interventi, compatibilmente con la disponibilità delle risorse.
2. L'ASRC predisporre, in accordo con il cittadino interessato e/o i care-givers di riferimento, il P.A.I. che deve tener conto in modo globale dei fattori sociali, assistenziali, relazionali e sanitari e garantire la massima coerenza alle necessità globali di cura. Nell'ambito di tale progetto devono essere esplicitati: gli obiettivi da perseguire; le azioni attivabili dal processo di aiuto con l'individuazione dei soggetti potenziali da coinvolgere (familiari, vicini, amici, assistenti privati, volontari, ecc.) e definizione degli ambiti e modalità della loro partecipazione; i tempi e le modalità delle verifiche; eventuali criticità o problematiche.
3. Il S.A.D. può prevedere passaggi giornalieri e mensili massimi determinati in considerazione del differenziato livello di autonomia personale e dell'esistenza o meno di una rete parentale ed amicale, convivente o meno con l'anziano, in grado di garantire la tenuta di un progetto di sostegno alla domiciliarità complessivamente inteso.

Art. 37
(Sospensione dei Servizi)

1. I Servizi per la domiciliarità S.A.D. e Pasti a domicilio vengono sospesi nei seguenti casi:
 - a. qualora il S.S.P. verifichi il venir meno delle condizioni che avevano reso necessaria l'attivazione del servizio stesso e faccia constare tale situazione con relazione motivata da cui si evinca anche la comunicazione fatta all'utente;
 - b. rinuncia espressa da parte dell'utente o suo delegato o legale rappresentante;
 - c. reiterato mancato pagamento delle tariffe previste a carico dell'utente e/o dei tenuti agli alimenti per l'erogazione del Servizio attivato;
 - d. qualora il personale non sia messo in grado di svolgere l'intervento al domicilio a causa di impedimenti creati dall'utente stesso o dai suoi familiari; anche in questo caso verrà curata dal S.S.C. la formale comunicazione con l'utente, motivando le cause della sospensione;
 - e. in concomitanza con il temporaneo ricovero dell'utente in ospedale ovvero altro servizio sociosanitario.

Art. 38
(Compartecipazione al costo dei Servizi)

1. L'istanza di accesso dovrà essere accompagnata dall'attestazione I.S.E.E. e da eventuale altra documentazione richiesta, per la quantificazione della quota di compartecipazione al costo del servizio ovvero per la quantificazione del titolo di acquisto da emettere in favore del beneficiario secondo modalità stabilite o confermate annualmente dall'Assemblea dei Sindaci, formalizzata dal S.S.C. secondo quanto previsto dalla Convenzione istitutiva del sistema associato.

CAPO IV - Servizi ed interventi a sostegno della disabilità

Art. 39
(Descrizione e finalità degli interventi per l'integrazione delle persone con disabilità)

1. La gestione, l'erogazione e l'accesso alle prestazioni dei servizi denominati Servizio Educativo e Servizio di Assistenza per disabili, svolti in ambito scolastico e territoriale, si conformano al seguente quadro normativo di massima:
 - a. Legge n. 104/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
 - b. Legge Regionale n. 41/1996 "Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della Legge n. 104/1992;
 - c. Legge Regionale n. 6/2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale".
2. Gli interventi per l'integrazione sociale delle persone con disabilità, fino al sessantaquattresimo anno di età in possesso della certificazione ex L.n. 104/1992, sono finalizzati a garantire il pieno rispetto della dignità e il diritto all'autonomia, riconoscendo e valorizzando la solidarietà sociale e salvaguardando altresì il diritto di scelta dei servizi ritenuti più idonei. A tal fine vengono assicurati l'accesso ai servizi previsti per la generalità della popolazione ed a quelli di carattere specifico attribuiti al sistema associato S.S.C..
3. I destinatari di tali interventi specifici sono esclusivamente le persone in possesso della certificazione di handicap ai sensi della L.n. 104/1992, rilasciata da apposite commissioni istituite a tale scopo presso le Aziende per i Servizi Sanitari. L'accesso agli interventi declinati prevede l'elaborazione di un ProP elaborato in sede di Unità di Valutazione Multiprofessionale (U.V.M.).
4. Gli interventi e servizi di carattere specifico sono indirizzati a garantire l'integrazione sociale e scolastica degli alunni certificati ai sensi della L. n. 104/1992 e sono rappresentati da:
 - a. prestazioni inerenti il sostegno socioassistenziale scolastico;
 - b. attività integrative socioeducative negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - c. attività integrative di valenza socioeducativa pomeridiane;
 - d. attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto/accompagnamento;
 - e. servizio di aiuto personale.

5. Gli interventi di cui sopra sono parte della gamma di prestazioni che vanno a comporre una progettualità complessa e, conseguentemente, una delle possibili modalità di prestazioni attraverso cui si articola il progetto di vita per la persona disabile e la sua famiglia.

Art. 40

(Priorità degli interventi a sostegno degli alunni con disabilità)

1. I criteri di priorità per l'attivazione degli interventi previsti sono i seguenti:
 - a. progetti per l'accesso all'integrazione nei gradi di istruzione obbligatoria;
 - b. progetti per l'accesso all'integrazione scolastica per nidi, scuole di infanzia e scuole secondarie di secondo grado;
 - c. progetti extrascolastici e domiciliari;
 - d. progetti a valenza educativa e di aiuto all'integrazione estiva;
2. Le modalità individuali di trasporto vengono previste all'atto dell'elaborazione dei ProP in seno alle U.V.M. laddove le persone non sono in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Vengono realizzati progetti di aiuto personale per l'assistenza attraverso l'attivazione della rete degli interventi a sostegno della domiciliarità.

Art. 41

(Standard e livelli di assistenza)

1. Per offrire standard uniformi ed omogenei a soggetti che accedono agli interventi e servizi di cui all'articolo precedente, si adottano dei criteri generali omogenei sul territorio dell'Ambito distrettuale.
2. La quantificazione e la durata degli interventi resta subordinata alla ricognizione delle risorse disponibili ed autorizzate.
3. L'U.V.M. in base alla valutazione del caso, ai bisogni rilevati ed agli obiettivi da perseguire, valuta nel progetto di integrazione sociale e scolastica il profilo professionale della risorsa di personale più adeguato per realizzare gli interventi.
4. Nei progetti per la prima infanzia e per l'integrazione nei nidi d'infanzia l'intervento assume di norma valenza prevalentemente educativa.
5. Gli interventi di sostegno all'integrazione scolastica non comprendono mai la copertura totale dell'orario scolastico essendo normativamente assegnate alle Istituzioni Scolastiche le attivazioni delle ore di sostegno didattico.

Art. 42

(Il sostegno socioassistenziale scolastico)

1. Il sostegno socioassistenziale scolastico viene attivato quando emergono bisogni assistenziali dell'alunno. La presenza dell'operatore socioassistenziale viene calibrata a seconda dei bisogni del disabile e delle risorse presenti nel contesto scolastico.
2. All'inizio di ogni anno scolastico viene richiesto ad ogni Dirigente scolastico quali sono le figure A.T.A.⁸ che vengono adibite a mansioni di accompagnamento dentro e fuori dell'Istituto, all'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, come previsto dalla normativa e dai contratti collettivi della Scuola⁹. In relazione al suddetto motivato riscontro il S.S.C. condiziona l'attivazione del supporto.
3. Per le uscite e le visite d'istruzione è prevista la presenza di personale messo a disposizione dal S.S.C. quando l'alunno beneficia degli interventi di sostegno all'integrazione scolastica di personale con profilo socioassistenziale che prefigura la necessità di supportare/coadiuvare l'intervento dell'insegnante di sostegno.
4. Nelle uscite e/o gite scolastiche, qualora il monte ore ed il periodo delle stesse non sia stato compreso nella programmazione annuale delle attività scolastiche di inizio anno scolastico e, dunque, non siano computati ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione finanziaria nel progetto individualizzato, la scuola deve programmare l'utilizzo del personale socioassistenziale recuperando le ore dal budget annuale assegnato. La Scuola, comunque, è tenuta in via prioritaria a predisporre tutte le misure di sostegno e gli strumenti necessari (art. 8 comma 2 C.M. 291/1992) per la realizzazione delle visite d'istruzione.

⁸ Ci si riferisce al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che indica il personale costituito dai [pubblici dipendenti](#) che lavorano nella [pubblica amministrazione italiana](#). La figura professionale è definita in tale modo del CCNL Scuola 1998-2001 all'art. 44.

⁹ D.P.R. 616/77; L.N.104/92; D.lgs. 112/98; L.N. 124/99, L.N. 238/2000, Ccnl 1998/2001 tabella A/1 e contratti successivi.

5. Le spese per l'alloggio ed il trasporto degli operatori con profilo socio-assistenziale devono essere sostenute dalla scuola, salvo compartecipazione da parte del S.S.C. per un importo massimo individuale secondo modalità stabilite o confermate annualmente dall'Assemblea dei Sindaci, formalizzata dal S.S.C. secondo quanto previsto dalla Convenzione istitutiva del sistema associato.

Art. 43

(Il sostegno socioeducativo scolastico)

1. Per l'attivazione delle attività integrative di valenza socioeducativa nei nidi di infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado deve essere quantificato un monte ore settimanale di intervento in seno alle U.V.M., in misura non superiore a quello attribuito alla figura dell'insegnante di sostegno, ritenuto il parametro di riferimento relativo alla necessità di supporto in contesto scolastico.
2. E' prevista la deroga al criterio di cui al comma precedente, comunque non a copertura dell'intero orario scolastico, in presenza di gravi problemi comportamentali attestati dalla diagnosi funzionale e/o dalla certificazione della Commissione d'Invalidità.

Art. 44

(Sostegno socioeducativo extrascolastico)

1. Le attività integrative di valenza socioeducativa extrascolastiche svolte da personale con profilo educativo sono attivate in presenza di valenza riabilitativa ed educativa del progetto, sono finalizzate ad instaurare una relazione educativa che permetta al disabile prioritariamente il perseguimento di obiettivi legati alla sfera dell'autonomia funzionale, tra cui emerge anche l'acquisizione del metodo per l'approccio all'apprendimento ed al versante didattico.
2. L'attivazione delle attività di cui al comma precedente non opera nel caso di sussistenza di altri e diversi benefici erogati alla famiglia ed alla persona¹⁰. Il S.S.C. deroga dal principio di cui sopra nei casi di situazioni di gravità (in possesso di certificazione ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della L.n. 104/1992) con gravi problemi comportamentali attestati dalla diagnosi funzionale e/o dalla certificazione della Commissione d'Invalidità.
3. E' definito un tetto massimo settimanale di intervento stabilito o confermato annualmente dall'Assemblea dei Sindaci.
4. E' prevista la compartecipazione al costo del servizio secondo modalità stabilite o confermate annualmente dall'Assemblea dei Sindaci, formalizzata dal S.S.C. secondo quanto previsto dalla Convenzione istitutiva del sistema associato.

Art. 45

(Interventi integrativi di valenza socioassistenziale o socioeducativa estivi)

1. Gli interventi integrativi socioassistenziali o socioeducativi nel periodo estivo vengono attivati al fine di sostenere l'alunno che ha attivo un progetto durante l'anno scolastico e che nel periodo estivo frequenta un centro estivo.
2. Il budget massimo di ore operatore assegnabile per il periodo estivo è stabilito o confermato annualmente dall'Assemblea dei Sindaci.
3. E' prevista la compartecipazione al costo del servizio secondo modalità stabilite o confermate annualmente dall'Assemblea dei Sindaci, formalizzata dal S.S.C. secondo quanto previsto dalla Convenzione istitutiva del sistema associato.

CAPO V - Servizi ed interventi a sostegno dei minori e loro famiglie

Art. 46

(Descrizione e finalità degli interventi a favore di minori)

1. Gli interventi a tutela dei minori sono progettati con il costante riferimento alla famiglia di appartenenza, la cui centralità è riconosciuta, valorizzata e potenziata come il luogo privilegiato per la crescita dei bambini e degli adolescenti.

¹⁰

Quali ad esempio l'accesso ai benefici di cui al Fondo gravissimi, Fondo Autonomia Possibile.

2. L'aiuto ai minori viene pertanto previsto prioritariamente nel loro contesto familiare, promuovendo, ove necessario, interventi integrativi e di sostegno alla genitorialità.
3. Qualora ciò non produca i cambiamenti necessari ad assicurare una crescita adeguata al minore, si possono prevedere interventi sostitutivi della famiglia, per dare ad essa il tempo di attuare i cambiamenti necessari a riappropriarsi della propria funzione e al minore un contesto idoneo a soddisfare le proprie esigenze.
4. Tali interventi hanno carattere di continuità laddove la famiglia non ci sia o non dia le necessarie garanzie di armonico sviluppo del minore, nonostante la progettualità proposta.

Art. 47
(Servizio Educativo Territoriale)

1. Il Servizio Educativo Territoriale sostiene i minori ed i loro nuclei familiari, con la funzione di supportare il ruolo genitoriale, superando criticità e difficoltà temporanee o prolungate.
2. L'attribuzione individuale delle ore-servizio viene stabilita con ProP.
3. Il Servizio interviene per le situazioni di minori che presentino delle problematiche evolutive tali da richiedere un aiuto specifico, finalizzato a migliorare l'armonico sviluppo e la costruzione dell'identità, nonché a prevenire il rischio di disagio e di devianza.
4. Possono accedere altresì persone di età compresa fra 18 e 21 anni con provvedimenti penali e civili con finalità riabilitative sul fronte sociale e relazionale o per il completamento di percorsi in atto.
5. Il Servizio viene erogato da operatori che affiancano i minori e le loro famiglie secondo una progettazione condivisa, fatti salvi i provvedimenti da parte della Autorità Giudiziaria.
6. Il Servizio educativo viene attuato nelle seguenti forme:
 - a. servizio extrascolastico, svolto di norma a domicilio della famiglia, rivolto ai minori frequentanti scuole di ogni ordine e grado, attraverso attività di sostegno didattico e di mediazione con la scuola, attività anche esterne volte a favorire l'autonomia e la socializzazione, accompagnamento ad iniziative ludico-ricreative, orientamento all'utilizzo delle risorse del territorio, supporto educativo alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni;
 - b. servizio integrativo della funzione genitoriale, svolto all'interno del nucleo familiare con attività di educazione all'accudimento dei figli, responsabilizzazione alla funzione genitoriale, supporto nelle cure quotidiane e monitoraggio delle capacità genitoriali;
 - c. servizio di protezione e tutela, con attività di mediazione del rapporto tra genitori e figli all'interno di uno specifico progetto di sostegno e controllo, generalmente disposto dall'Autorità Giudiziaria;
 - d. collaborazione e supporto ad attività di doposcuola e strutture educative gestite da altri soggetti.
 - e. presenza, supporto e sostegno alla relazione genitoriale negli incontri protetti disposti dalla Autorità Giudiziaria in collaborazione con il S.S.P. Tali prestazioni si possono svolgere presso il domicilio della persona e, secondo quanto previsto dal Progetto individuale, essere estese a contesti esterni a quello domiciliare.
7. Il Servizio può essere erogato in forma individuale o di gruppo, anche con modalità laboratoriali su specifici obiettivi progettuali.
8. E' prevista la compartecipazione al costo del servizio secondo modalità stabilite o confermate annualmente dall'Assemblea dei Sindaci, formalizzata dal S.S.C. secondo quanto previsto dalla Convenzione istitutiva del sistema associato.
9. Il S.S.C. può assumere l'integrazione del costo del servizio in deroga ai criteri stabiliti in favore del nucleo familiare la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà che impediscono la partecipazione quale un I.S.E.E. non rispondente all'attualità, confermate da apposita relazione dell'A.S.R.C. e/o di altri Servizi territoriali da cui emerge la condizione di rischio della situazione con riferimento a comportamenti che compromettono la tutela del minore/assistito.

Art. 48
(Affidamento parentale eterofamiliare)

1. L'affidamento familiare¹¹ è uno strumento che tende ad assicurare al minore, la cui famiglia d'origine si trova momentaneamente nell'impossibilità di far fronte ai suoi bisogni, una sistemazione temporanea presso una famiglia individuata nell'ambito della parentela (affido parentale) oppure presso altro nucleo familiare (affido

¹¹ Disciplinato ai sensi della L. 184/1983 e s.m.i. di cui alla L. 149/2001.

- etero-parentale), idonea a soddisfare le sue esigenze educative, affettive, psicologiche, sociali, assicurando mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive uniti alla crescita.
2. L'affidamento rappresenta pertanto un intervento temporaneo di protezione del minore e di aiuto alla famiglia di origine, svolto nel rispetto della prospettiva del rientro in famiglia del minore. Può prevedere la permanenza stabile presso gli affidatari oppure delle fasce orarie o giornate determinate: in questi casi si fa riferimento alla definizione di "affido leggero o educativo".
 3. Al S.S.P., eventualmente di concerto con i servizi dell'A.S.S. ed in collaborazione con il privato sociale, spettano compiti di valutazione, selezione delle famiglie disponibili, abbinamento tra famiglie e minori, sostegno e monitoraggio.

Art. 49

(Contributo per le famiglie affidatarie)

1. A fronte dell'affidamento di un minore residente nell'Ambito distrettuale viene di norma corrisposto agli affidatari un contributo economico mensile. L'ASRC nella valutazione considera l'eventuale partecipazione della famiglia di origine.
2. Il contributo è definito in base alle esigenze del minore e della famiglia accogliente, tenendo conto delle condizioni economiche della famiglia d'origine ed è stabilito dal S.S.P. all'interno del progetto complessivo di affido che ne individua il soggetto erogatore (S.S.C. o famiglia di origine).
3. La quota massima del contributo disposto dal S.S.P. può essere pari alla pensione minima corrisposta dall'INPS ai lavoratori dipendenti annualmente rivalutata. La misura può essere maggiorata fino alla percentuale massima del 30% su proposta motivata dell'ASRC.
4. L'intervento di natura economica può venire prorogato su valutazione del S.S.P. sino al ventunesimo anno di età, al fine di consentire il completamento del percorso scolastico superiore e/o il raggiungimento di un'autonomia personale e lavorativa.
5. In aggiunta al contributo mensile può essere erogato un contributo straordinario per spese eccezionali su valutazione dell'ASRC a seguito di presentazione di preventivo economico delle spese che verranno liquidate e previa presentazione di fattura o altra documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta.
6. Il S.S.C. garantisce la copertura assicurativa del minore affidato per infortuni e responsabilità civile verso terzi, considerando tali anche i membri della famiglia affidataria, nonché per la copertura dei danni e/o degli infortuni che egli stesso può subire durante l'affido.
7. E' fatto obbligo alle famiglie affidatarie di provvedere, entro 24 ore o, in caso di giorni festivi, entro il primo giorno feriale, a presentare all'Ambito distrettuale la denuncia di infortunio e/o incidente.

Art. 50

(Accoglienza di minori in comunità residenziali)

1. Ove sia stata verificata l'impossibilità di un affidamento familiare, o il progetto individuale renda necessaria tale soluzione, è consentito l'inserimento del minore in strutture residenziali autorizzate /accreditate.
2. Gli inserimenti sono effettuati:
 - a. su disposizione del Tribunale per i Minorenni, su determinazione del S.S.C. in regime di protezione urgente,¹² su determinazione del S.S.C. in accordo con il nucleo familiare per fronteggiare situazioni contingenti di grave difficoltà dello stesso ad accudire il minore e relativa trasmissione del provvedimento al Giudice Tutelare;
 - b. su disposizioni normative emanate durante il periodo di validità del presente Regolamento.
3. E' possibile prorogare l'accoglienza in struttura residenziale anche oltre il diciottesimo anno di età e comunque non oltre il ventunesimo:
 - a. mediante uno specifico provvedimento della Autorità Giudiziaria o del S.S.P. qualora ciò risulti indispensabile per raggiungere gli obiettivi previsti dal ProP;
 - b. fino al completamento del ciclo di studi intrapreso, con il consenso e su richiesta dell'interessato.
4. In tali casi il protrarsi della permanenza è subordinata alla stesura di un ProP da redigersi entro lo scadere della minore età e sottoscritto dal soggetto interessato una volta raggiunta la maggiore età ed alla disponibilità dell'Ente o degli Enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

¹² Art. 403 c.c. e con riferimento agli obblighi derivanti dall'art. 11 della L. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

5. E' prevista l'accoglienza del minore con un genitore se l'età e/o le condizioni del minore lo richiedono e su consenso del genitore stesso.

Art. 51

(Accoglienza di minori in strutture semiresidenziali)

1. Il S.S.C. prevede l'inserimento semiresidenziale presso strutture autorizzate/accreditate, integrative della funzione educativa familiare, finalizzate a favorire la crescita equilibrata dei minori, il cui contesto educativo familiare non risulti completamente adeguato e per evitare l'allontanamento degli stessi dal proprio ambiente di vita.
2. L'inserimento avviene per il periodo ritenuto necessario previsto dal ProP, in accordo con gli esercenti la responsabilità genitoriale o come disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 52

(Accoglienza di minori in convitti)

1. E' previsto il collocamento del minore in convitti autorizzati ed eventualmente accreditati, con finalità scolastiche e formative, per il periodo scolastico e/o solare.
2. Potranno essere ammessi a fruire del Servizio minori che presentano condizioni personali e familiari a rischio, che diversamente non potrebbero accedere a percorsi di istruzione e formazione adeguati come evidenziati dal S.S.P.

Art. 53

(L'accesso in Servizi residenziali e semiresidenziali per minori e infra21enni)

1. Tutti gli inserimenti devono essere successivi o concomitanti alla stesura di un ProP.
2. I ProP definiscono la durata della permanenza nei servizi residenziali e semiresidenziali, le azioni ed i relativi tempi necessari al concretizzarsi di un rientro presso la famiglia d'origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunga alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.
3. Il S.S.P., in integrazione con i servizi coinvolti, provvederà a monitorare e verificare, secondo le scadenze definite dal ProP, l'andamento del progetto ed il rispetto dei tempi previsti.
4. La permanenza nei Servizi residenziali e semiresidenziali del minore oltre i tempi definiti, causa evidenti e documentate necessità, potrà avvenire in seguito alla ridefinizione del ProP da parte dell'U.V.M.. Nello stesso dovranno essere esplicitati i motivi ed indicati chiaramente i tempi di permanenza e la sostenibilità finanziaria delle nuove azioni previste.
5. L'individuazione del Servizio residenziale e semiresidenziale idoneo, le modalità ed i tempi dell'inserimento sono decisi dal S.S.P. nelle modalità previste dall'U.V.M..
6. L'inserimento viene attuato presso comunità familiari e case famiglia autorizzate al funzionamento secondo le disposizioni normative in vigore.
7. Il sostegno dei costi relativi alla retta di permanenza in Servizio residenziale o semiresidenziale del minore è previsto comprenda la partecipazione economica dei genitori o delle persone tenute al loro mantenimento.
8. La definizione della contribuzione non può in alcun caso ritardare o subordinare la necessaria tutela del minore attraverso l'attivazione tempestiva dell'intervento.

Art. 54

(Onere della retta di inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali)

1. L'obbligo al mantenimento in capo ai genitori o alle persone tenute al mantenimento¹³ del minore si concretizza con il versamento al S.S.C. della quota dovuta a copertura della retta della struttura ospitante.

¹³ Regio Decreto Legge n.1404 del 20 luglio 1934: "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni", articolo 25 "Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente (1).(1) Articolo così sostituito dalla l. 25 luglio 1956, n. 888."

2. Qualora il S.S.C. acquisisca la manifestazione di difficoltà reddituale e patrimoniale dei tenuti al mantenimento che non consente loro di farsi carico della retta di permanenza in struttura, deve essere acquisito un impegno che quantifichi la disponibilità alla partecipazione, che non deve essere inferiore alle fasce/agli scaglioni stabiliti o confermati annualmente dall'Assemblea dei Sindaci, formalizzata dal S.S.C. secondo quanto previsto dalla Convenzione istitutiva del sistema associato.
3. Nelle situazioni, di cui al comma precedente, qualora l'ammontare dell'assegno di mantenimento venga stabilito con sentenza del Tribunale, si tiene conto di tale importo.
4. L'A.S.R.C. raccoglie formalmente l'impegno alla partecipazione all'onere della retta che sarà calcolata escludendo la quota eventualmente di competenza dell'A.S.S.. Detto impegno viene rinnovato e rivalutato annualmente.

Art. 55

(Disciplina di casi particolari)

1. Per tutti i genitori il contributo da versare è da intendersi per ogni minore allontanato.
2. E' prevista l'applicazione di un abbattimento pari al 30% rispetto alla quota per il primo figlio, per ogni figlio successivo al primo.
3. Il Comune di residenza e, di conseguenza, il S.S.C. può assumere l'integrazione della retta in deroga ai criteri stabiliti in favore del nucleo familiare la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà che impediscono la partecipazione quale un I.S.E.E. non rispondente all'attualità, confermate da apposita relazione dell'A.S.R.C. e/o di altri Servizi territoriali da cui emerge la condizione di rischio della situazione con riferimento a comportamenti che compromettono la tutela del minore/assistito.

CAPO VI - Interventi per l'integrazione sociolavorativa

Art. 56

(Sostegno per l'inserimento sociolavorativo per persone in condizione di svantaggio)

1. Il S.S.C. si propone di coniugare gli interventi propri dei servizi di orientamento occupazionale e di protezione sociale con i servizi per il lavoro attraverso l'utilizzo di tutte le risorse disponibili a sostegno di ProP di persone che presentino problematiche sociali nonché giovani a rischio di esclusione sociale in carico al S.S.P..
2. Al fine di implementare le capacità individuali propedeutiche all'inserimento nel mercato del lavoro il S.S.C. può avvalersi di progetti ed attività di collaborazione interistituzionale con le Politiche Attive del Lavoro e i Centri per l'Orientamento Regionale. Per quanto riguarda gli interventi e gli strumenti si rinvia a quanto disposto da appositi accordi provinciali e da eventuali risorse messe a disposizione del S.S.C. secondo gli orientamenti annuali dell'Assemblea dei Sindaci.

CAPO VII - Interventi di accoglienza semiresidenziale e residenziale per adulti e anziani

Art. 57

(Accoglienza di persone adulte presso strutture residenziali)

1. Il S.S.P., in relazione ai contenuti dei ProP che vedono il coinvolgimento della persona, promuove l'inserimento presso strutture di accoglienza per adulti al fine di tutelare e sostenere persone, prive di risorse alloggiative e finanziarie, che presentano problematiche di tipo relazionale e/o psico-sociale ed un certo grado di disadattamento socio-ambientale, derivante anche da eventi imprevedibili quali calamità naturali ed emergenze abitative ed in assenza di soluzioni alternative.
2. Il S.S.C. si avvale delle risorse territoriali di accoglienza autorizzate presenti sul territorio ed attiva gli interventi in base alle disponibilità finanziarie proprie, come disposte annualmente dall'Assemblea dei Sindaci, formalizzata dal S.S.C. secondo quanto previsto dalla Convenzione istitutiva del sistema associato, ovvero da quelle disponibili presso i singoli Comuni.

Art. 58

(Accoglienza presso strutture semiresidenziali)

1. L'accoglienza semiresidenziale diurna si configura come un servizio rivolto prevalentemente ad anziani e, per particolari necessità, ad adulti, residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale, con vario grado di autosufficienza e che possono trarre beneficio da programmi di mantenimento o riattivazione delle capacità cognitivo-funzionali, comportamentali e affettivo-relazionali, con moduli personalizzati orientati dai bisogni e dalle capacità residue.
2. L'accoglimento in regime semiresidenziale costituisce una risorsa a supporto della domiciliarità che concorre a ritardare o a evitare l'istituzionalizzazione e a favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita familiare e sociale, assicurando supporto e sgravio alla famiglia nel lavoro di cura.
3. L'accoglimento deve essere previsto nel ProP elaborato dall'U.V.M., presenti il S.S.P. e la componente sanitaria al fine di assicurare una risposta sociosanitaria integrata ai bisogni della persona con compromissione dell'autosufficienza.
4. La rete dei servizi semiresidenziali cui si fa riferimento è quella delle strutture autorizzate presenti prioritariamente sul territorio dell'Ambito distrettuale attivabili in base alle disponibilità economiche della famiglia ed all'eventuale disponibilità di integrazione retta da parte dei Comuni di residenza in relazione agli specifici Regolamenti di riferimento.

Art. 59

(Accoglienza di persone anziane presso strutture residenziali)

1. Il S.S.P. valuta la possibilità di un'ideale accoglienza residenziale in sede di U.V.M., qualora una persona tendenzialmente di età superiore ai 65 anni, per motivi correlati allo stato di salute fisica, psicologica o alla situazione socio-familiare ed in assenza di soluzioni alternative, necessiti, anche temporaneamente, di accoglienza in struttura residenziale ritenuta più idonea all'inserimento del soggetto tra quelle accreditate che si rendono disponibili.
2. Il S.S.P. provvede ad acquisire elementi e documenti utili ad avviare l'istruttoria ai fini dell'acquisizione degli impegni finanziari da parte dell'interessato e della famiglia e del Comune di residenza in relazione agli specifici Regolamenti di riferimento.
3. Qualora l'ASRC proponga un'accoglienza residenziale permanente o temporanea di una persona autosufficiente, l'accoglimento è condizionato all'assunzione dell'onere di compartecipazione da parte degli eventuali soggetti tenuti a prestare gli alimenti individuati dall'art. 433 c.c., come stabilito dai singoli Comuni di residenza.

CAPO VIII - Interventi di carattere di emergenza

Art. 60

(Definizione degli interventi in emergenza)

1. Gli interventi di emergenza vengono attivati quando vi è l'urgenza di far fronte a gravi situazioni contingenti di carattere sociale ed in particolare nel momento in cui il soggetto si trova in una condizione riconducibile allo stato di abbandono¹⁴.
2. Tali interventi perseguono i seguenti obiettivi:
 - a. tutela immediata ed urgente, con eventuale servizio di accoglienza;
 - b. interventi conseguenti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
 - c. attività tese a contrastare emergenze sociali.

Art. 61

(Condizione per l'erogazione dell'intervento)

1. Gli interventi in emergenza si differenziano operativamente a seconda se sono rivolti a minori o a persone adulte:

¹⁴ Giusto quanto disposto dall'art. 591 c.p. lo stato di abbandono notoriamente rilevante è riferito a "una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa".

- a. nel caso di minori il S.S.P. interviene, anche in collaborazione con i Servizi territoriali, secondo quanto disposto dalla competente Autorità Giudiziaria ovvero dal Sindaco ex art. 403 c.c garantendo interventi di tutela immediata del minore e successivamente elaborando un progetto di intervento socio-educativo;
 - b. nel caso di persone adulte non in grado di gestirsi autonomamente il S.S.C. interviene con l'erogazione di servizi ritenuti idonei per affrontare la situazione e stabilire una condizione di equilibrio sociale.
2. Gli interventi di emergenza sono predisposti ed attuati direttamente dal S.S.C. senza che vi sia la presenza di una richiesta da parte della persona.
 3. Gli oneri sottesi all'erogazione degli interventi di emergenza sono valutati in seguito dal S.S.C. ai fini della corretta iscrizione ed imputazione. Superata l'emergenza si procederà come previsto negli articoli precedenti riferiti alla necessità di elaborazione di un ProP ed all'avvio dell'istruttoria utile anche ai fini della definizione delle modalità di partecipazione alla spesa da parte della famiglia e del beneficiario e dei soggetti di suo riferimento.

Art. 62

(Procedura d'emergenza per l'attivazione del S.A.D.)

1. A fronte del verificarsi di situazioni eccezionali per le quali sia necessario attivare immediatamente un intervento o modificare il programma assistenziale (eventi traumatici in persone sole prive di familiari, situazioni di abbandono, ecc.) il S.S.C. garantirà, anche in assenza di specifico impegno da parte dell'utente, la copertura totale del costo delle prestazioni erogate fino alla stipula del contratto con l'utente nei limiti del valore e della durata del titolo d'acquisto rilasciato.

TITOLO V

(NORME FINALI)

Capo I – Controlli

Art. 63

(Controllo nell'erogazione della spesa)

1. Il S.S.C. esercita il controllo sulle documentazioni istruttorie prodotte nella gestione di ogni situazione.
2. Per controllo si intende l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra le informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni.
3. I controlli effettuati sulle autocertificazioni, nonché i riscontri con le altre Pubbliche Amministrazioni su loro banche dati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.
4. I controlli possono consistere in:
 - a. verifiche ispettive periodiche a campione;
 - b. analisi documentali;
 - c. gestione delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini.
5. Il controllo a campione è effettuato su un numero predeterminato di autocertificazioni in rapporto percentuale sul numero complessivo con riguardo ai singoli procedimenti amministrativi.

Art. 64

(Modalità dei controlli)

1. Il S.S.C. può attivarsi presso altre Pubbliche Amministrazioni per l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli sulle autocertificazioni.
2. Le verifiche dirette sono effettuate dal S.S.C. accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico e telematico tra banche dati.
3. In sintesi i controlli possono essere effettuati:
 - a. in via diretta mediante collegamento informatico o per controllo personale per dati contenuti in banche dati di altri Enti e di Amministrazioni Pubbliche che sono tenute a fornire le informazioni richieste, rispondendo della correttezza e dell'aggiornamento dei dati forniti;

- b. in via indiretta, mediante l'attivazione dell'Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli autodichiarati.
4. Una quota della verifica viene assegnata alla Guardia di Finanza al fine di garantire il controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari beneficiari della prestazioni .

Art. 65

(Errori sanabili e imprecisioni rilevati nei controlli)

1. Qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori e/o imprecisioni sanabili, i soggetti interessati sono invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti il S.S.C. si riserva la possibilità di interrompere l'erogazione del beneficio in questione.
2. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od imprecisato, ove sanabile, il S.S.C. deve verificare:
 - a. l'evidenza dell'errore;
 - b. la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - c. la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

Art. 66

(Provvedimenti conseguenti a rilevazioni di false dichiarazioni)

1. Qualora sia rinvenuta la irregolarità insanabile delle dichiarazioni rese, il S.S.C. si attiverà per adottare ogni provvedimento necessario per dar corso all'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

Art. 67

(Recupero crediti)

1. In caso di omesso pagamento della quota di compartecipazione o partecipazione alla spesa per i servizi di cui al presente Regolamento, il S.S.C. attiva nei confronti degli inadempienti il procedimento di riscossione coattiva del credito maturato.
2. Nel caso di partecipazione alla spesa per l'inserimento residenziale del minore, il rifiuto della famiglia alla contribuzione, ove vi siano le condizioni per provvedervi, costituisce l'insorgenza della condizione di abbandono e giustifica una segnalazione all'Autorità Giudiziaria per mancata assistenza materiale del figlio/a.
3. In tutti i casi di credito maturato e non riscosso per gli interventi e/o le prestazioni erogate dal S.S.C., ivi compreso il recupero delle somme indebitamente percepite a fronte di false dichiarazioni, il S.S.C. attiverà tutte le necessarie procedure di recupero coattivo.

Art. 68

(Decadenza dall'utilizzo dei Servizi)

1. La decadenza dall'utilizzo dei servizi è disposta dal S.S.C. nel momento in cui vengono meno le condizioni o le situazioni che ne hanno determinato l'erogazione.
2. La decadenza può essere disposta anche nei seguenti casi:
 - a. mancato pagamento da parte dell'utente o degli altri soggetti obbligati della quota di contribuzione dovuta;
 - b. mancato utilizzo del Servizio, senza adeguata motivazione, per un periodo di tempo continuativo superiore ad un mese, salvo quanto disposto da specifici Regolamenti o criteri;
 - c. reiterato non rispetto delle regole di funzionamento del Servizio.
3. La decadenza dall'utilizzo del Servizio viene comunicata dal S.S.C. al destinatario con esplicitazione delle motivazioni che l'hanno determinata.

Art. 69

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore in tutti i Comuni dell'Ambito distrettuale a partire dalla data in cui la disciplina sarà diventata esecutiva in ogni Comune secondo l'ordinamento statutario di riferimento.

2. Le misure previste dal presente Regolamento decorrono dalla data di entrata in vigore e vengono applicate per tutti gli interventi attivati successivamente a tale data.
3. Gli interventi in essere verranno adeguati al presente dispositivo all'atto del rinnovo dei singoli Prop/P.A.I..
4. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento decade l'operatività di quelli precedentemente approvati e in vigore riguardanti la disciplina delle materie delegate.

ART. 70
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia di servizi sociali, nonché ai vigenti Regolamenti adottati dall'Ente Gestore del S.S.C..

Art. 71
(Norma transitoria)

1. Nelle more dell'approvazione del presente Regolamento da parte dei singoli Comuni dell'Ambito distrettuale il S.S.C. applicherà le nuove regole a tutti gli utenti in carico, di cui all'art. 3 del presente regolamento, a decorrere dall'atto di esecutività della presente disciplina per le materie gestite in base alla Convenzione istitutiva del S.S.C..

Art. 72
(Modifiche al Regolamento)

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno adottate dagli organi competenti come disciplinato nella Convenzione istitutiva del S.S.C., previa deliberazione di approvazione delle relative proposte da parte dell'Assemblea dei Sindaci e assunzione da parte del S.S.C. e dei singoli comuni secondo le norme di riferimento della convenzione istitutiva del S.S.C. stesso.
2. La quantificazione degli importi nonché delle compartecipazioni al presente Regolamento può essere rivista annualmente in sede di previsione di bilancio dall'Assemblea dei Sindaci ed approvata dall'organo competente del S.S.C..
3. Il presente Regolamento si intende automaticamente modificato a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni normative nazionali e regionali che disciplinano le materie oggetto del medesimo.

S.A.D. Servizio Assistenza Domiciliare
A.S.S. Azienda Servizi Sanitari
D.lgs Decreto Legislativo
L.R. Legge Regionale
P.A.I. Piano di Assistenza Individualizzato
PDZ Piano di Zona
S.S.N. Servizio Sanitario Nazionale
S.S.R. Servizio Sanitario Regionale
ProP Progetto Personalizzato
P.E.I. Progetto Educativo Individualizzato
P.A.I. Progetto Assistenziale Individualizzato
S.S.C. Servizio Sociale dei Comuni
S.S.P. Servizio Sociale Professionale
ASRC Assistente Sociale Referente per il Caso
